

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1051

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTELLI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il contrasto dell'immigrazione clandestina e dei comportamenti elusivi degli obblighi di identificazione degli stranieri, la tutela dei minori, nonché in materia di espulsione dal territorio dello Stato

Presentata il 15 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che mi onoro di presentare intende dare risposta alla crescente richiesta dei cittadini di porre un freno al dilagare dell'immigrazione clandestina, la quale, forte dell'anonimato assicurato dalla mancanza di documenti e dell'incapacità della pubblica amministrazione a fornire risposte adeguate, ormai si è resa conto che può proseguire all'infinito una determinata serie di attività illecite. La presente proposta di legge intende, inoltre, tutelare i numerosissimi « bambini ombra » che ormai vagano nelle nostre città e che sono utilizzati o utilizzabili per qualsiasi uso.

L'articolo 1, al comma 1, modifica l'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, modificandone il comma 3 nel senso di prevedere l'incremento della pena e dell'ammenda per mancata e ingiustificata esibizione dei documenti identificativi.

Sono poi introdotti ulteriori commi innovativi che prevedono la rilevazione del DNA a fronte di comportamenti elusivi dell'identificazione, oltre ai consueti rilievi fotodattiloscopici. Tale rilevazione è estesa anche a tutti i minori a rischio. Il richiamo all'articolo 70 della legge n. 184 del 1983 dovrebbe essere pleonastico, ma va ricordato che la legge prevede un obbligo dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblici servizi a denunciare situazioni di rischio del minore (non solo straniero, ma anche comunitario), obbligo che, nonostante siano severamente sanzionati i comportamenti omissivi, non è mai rispettato dalle Forze dell'ordine.

Nel comma 4-*bis* si prevede che allo straniero senza nome sia assegnato un nome che fa fede fino all'accertamento della reale identità. In ogni caso la falsa dichiarazione di identità comporta l'espulsione dal territorio dello Stato.

Con il comma 2 del medesimo articolo 1 si intendono contrastare taluni aspetti perversi dell'emigrazione da Paesi con incerte registrazioni anagrafiche. È infatti stato accertato che numerosi ricongiungimenti familiari non sono tali in quanto non vi sono rapporti di parentela tra presunti genitori e presunti figli. Anche in tali casi è previsto l'esame del DNA, che, ricordiamolo, ha l'invasività di un « *cotton fioc* » appoggiato sulle labbra.

L'articolo 2 intende introdurre figure di reato riguardanti lo sfruttamento degli stranieri clandestini. La loro condizione, infatti, se li pone al di fuori della legge in numerose situazioni, li espone, però allo sfruttamento di personaggi senza scrupoli, siano essi i loro padroni di casa o i loro datori di lavoro. Pertanto, con una modifica all'articolo 7 del citato testo unico si prevede una fortissima sanzione a chi dà alloggio a stranieri clandestini o con permesso di soggiorno scaduto, ivi compresa la confisca dell'immobile, mentre con una modifica all'articolo 22 del medesimo testo unico si prevede analoga sanzione penale e pecuniaria per il datore di lavoro, differenziando però l'impiego di lavoratori con permesso di soggiorno scaduto dall'impiego di clandestini veri e propri.

L'articolo 3 introduce il nuovo articolo 10-*bis* del menzionato testo unico, stanziando 50 milioni di euro per l'avvio del controllo satellitare delle rotte mediterranee dei clandestini e per l'utilizzo di apparecchiature *scanner* per il controllo dei *tir* e dei *container* alle frontiere terrestri e marittime. È evidente che il controllo satellitare è utilizzabile anche per individuare le imbarcazioni dei clandestini in difficoltà; meno evidente è il fatto che l'individuazione per tempo di clandestini imbarcati su navi, camion e *tir* consente di

applicare le normative vigenti sulle responsabilità dei vettori.

L'articolo 4 modifica le norme sull'espulsione sia dell'articolo 13, in cui si prevede che lo straniero sia sempre accompagnato alla frontiera e non solo quando si paventi il rischio che esso si sottragga al provvedimento, sia dell'articolo 15 del citato testo unico, nella parte relativa alle espulsioni a seguito di condanna penale. In tale caso si dispone, all'opposto della norma attuale, che il giudice debba dichiarare la non pericolosità del soggetto, fornendo al magistrato taluni criteri per la decisione. Si intende qui evitare che i delinquenti abituali e coloro che si sono resi protagonisti di reati ad alto allarme sociale continuino a permanere sul territorio nazionale.

L'articolo 5 introduce nuovi criteri preferenziali nella determinazione dei flussi di ingresso, allo scopo di privilegiare i Paesi che collaborano nella lotta al terrorismo, alla criminalità internazionale e all'immigrazione clandestina. Del tutto innovativa è la parte in cui si prevede che sono favoriti i Paesi che consentono l'esecuzione *in loco* delle condanne penali emesse in Italia a carico dei loro cittadini.

L'articolo 6, infine, detta disposizioni finanziarie, rimandando alla legge finanziaria l'individuazione delle risorse destinate all'avvio del controllo satellitare e mediante *scanner* dell'immigrazione clandestina.

Il comma 2 vincola alla tutela dei minori stranieri in situazioni di disagio una quota del Fondo nazionale per le politiche migratorie e una quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'utilizzo delle risorse di quest'ultimo Fondo desta, infatti, alcune perplessità poiché si è finito per destinarle ad alleviare « il disagio dell'agio », cioè per organizzare feste a vantaggio di giovani borghesi annoiati: si leggano le sconcertanti relazioni previste dalla legge n. 285 del 1997. E queste, francamente, ci sembrano risorse sprecate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Comportamenti elusivi dell'identificazione.
Tutela dei minori).*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a euro 1.000.

4. Nei casi indicati dal comma 3 o qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero o lo stesso la dichiari falsamente o ponga in essere comportamenti elusivi dell'identificazione, questi è sottoposto a rilevazione del DNA, con metodi non invasivi, e a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. Al medesimo procedimento soggiacciono i minori stranieri non accompagnati o privi di documenti per i quali non sia stato possibile identificare il titolare della patria potestà o che abbiano commesso attività illecite o che versino in condizioni di abbandono o di rischio sociale. In tale ultima ipotesi si applicano le disposizioni dell'articolo 70, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

4-bis. Allo straniero o al minore straniero non identificato è assegnato un nome, anche di sua scelta, che fa fede fino all'accertamento della reale identità. A tale fine sono attivate procedure di ricerca sia in ambito nazionale, sia presso lo Stato dal

quale il soggetto dichiara di provenire o si presume provenga. I minori stranieri sono segnalati al Comitato di cui all'articolo 33.

4-ter. Lo straniero che dichiara una falsa identità o ponga in essere comportamenti elusivi dell'identificazione soggiace alle sanzioni previste dal comma 3 ed è sempre soggetto, salvo fatto più grave, all'espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Qualora lo straniero provenga da Stati con registrazioni anagrafiche non certe o in caso di documentazione incompleta o non probante o, comunque, in qualunque caso gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza lo ritengano opportuno, l'accertamento del rapporto di parentela è effettuato mediante rilevazione del DNA ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Per i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela è necessaria una documentazione probante sottoscritta dall'ambasciata in Italia dello Stato di provenienza del soggetto che dichiara di esercitare la patria potestà ».

ART. 2.

(Contrasto dello sfruttamento degli stranieri clandestini).

1. Il comma *2-bis* dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

« *2-bis.* Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

2-ter. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, introdottosi clandestinamente nello Stato o con permesso di soggiorno scaduto ovvero cede allo stesso il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato è punito con l'arresto

sino ad un anno e con l'ammenda sino a 20.000 euro. È sempre disposta la confisca dell'immobile ».

2. Il comma 12 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

« 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri con il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri introdottosi clandestinamente nello Stato o privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda di 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato. È sempre disposto il sequestro dell'azienda ».

ART. 3.

(Potenziamento e coordinamento dei controlli nazionali e internazionali delle rotte dell'immigrazione clandestina).

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — *(Potenziamento e coordinamento dei controlli nazionali e internazionali delle rotte dell'immigrazione clandestina).* — 1. Per il potenziamento dei controlli sulle rotte internazionali marittime e terrestri dell'immigrazione clandestina, a decorrere dall'anno 2009 sono stanziati 50 milioni di euro per l'introduzione di un sistema di rilevazione satellitare ad alta definizione dell'area del Mediterraneo, anche al fine di individuare le località di partenza e l'esistenza di "navi madri", oltre che a fini di soccorso in mare, nonché per potenziare, mediante

scanner collocati nei punti di accesso doganali marittimi e terrestri, i controlli sui *tir* e sui *container* merci.

2. Su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri avvia gli opportuni contatti per il coordinamento dell'attività di controllo satellitare dell'area del Mediterraneo con i Paesi dell'Unione europea, nonché con gli altri Paesi rivieraschi, ai fini di quanto disposto dal comma 1.

3. Alla pianificazione delle attività e al riparto delle risorse di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2009 ».

ART. 4.

(Effettività dell'espulsione).

1. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « , qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento » sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti la detenzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, salvo che il giudice medesimo espressamente non prescriva che lo stesso non deve ritenersi socialmente pe-

ricoloso. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero a una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ».

ART. 5.

(Criteri preferenziali nella determinazione dei flussi di ingresso).

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche, sino all'azzeramento, all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto al terrorismo o alla criminalità internazionali o all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Le quote sono soggette al seguente criterio preferenziale: lavoratori provenienti da Stati con i quali il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche in concorso tra loro, abbiano concluso accordi finalizzati alla regolamentazione e alla semplificazione dei flussi di ingresso, anche stagionali, e delle procedure di espulsione e di riammissione, nonché alla esecuzione *in loco* delle condanne penali emesse in Italia a carico dei loro cittadini.

1-bis. Con i decreti di cui al comma 1 sono inoltre assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta

di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi ».

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi della lettera *d*) dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Alla realizzazione delle attività di tutela e di reinserimento dei minori stranieri non accompagnati, comprese le attività di cui alla legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modificazioni, si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie previsto dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al 30 per cento delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

